

**ALLEGATO "A" al
N. 42.431 di Repertorio
N. 24.775 di Raccolta**

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE ODOS ETS**

Art. 1) Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Modena.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2) Scopo

L'Associazione informa il proprio operato al rispetto dei principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in piena aderenza alla Costituzione italiana, principi che si fondano nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Essa persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 177, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 177;
- promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli;
- riqualificazione e utilizzo per le finalità di cui al presente articolo, di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Potrà inoltre:

- svolgere qualsiasi attività solidaristica di sostegno a soggetti bisognosi, mediante conferimento di denaro o di servizi;
- stabilire rapporti personali capaci di educare e fare crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale e avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
- finanziare, progettare, realizzare, organizzare, gestire progetti di ricerca, tavole rotonde, convegni, dibattiti, concerti e proiezioni di film, documentari culturali di interesse sociali nonché pubblicazioni sia a stampa che a mezzo web o social media
- promuovere studi storici, filosofici, scientifici e sociali, tendenti all'approfondimento e alla diffusione della cultura nel solco dei tradizionali valori di libertà, uguaglianza e fratellanza: a tal fine prenderà iniziative e promuoverà idonee attività nel campo della ricerca storica, esoterica, scientifica, artistica e simbolica, sia in ambito filosofico che sociologico con particolare riguardo

al concetto umanistico ed a tutela e promozione del diritto alla cultura e dei principi di libertà, uguaglianza e fratellanza

Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le ulteriori attività direttamente o indirettamente connesse con quelle che precedono secondo i criteri e nei limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a mente dell'art. 6 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 177.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso l'acquisizione da terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico (*crowdfunding*) o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Può altresì, nel perseguimento dei propri scopi istituzionali, entrare in rapporti di collaborazione con gli Enti locali, i consorzi, le società di diritto pubblico o a partecipazione pubblica, anche attraverso la stipula di convenzioni e partecipare ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà affiliarsi o collegarsi ad altri Enti del Terzo settore che perseguono scopi analoghi ed altri di interesse generale in conformità e nella stretta osservanza di quanto disposto dagli artt. 1 e 2 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 177. Potrà partecipare a reti associative di cui all'art. 41 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 177.

Art. 3) Associati

Sono associati le persone fisiche e giuridiche ed i soggetti di diritto che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, si impegnano a collaborare attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte a mezzo deliberazione dell'organo amministrativo.

Sono associati sostenitori le persone fisiche e giuridiche ed i soggetti di diritto che pur non prestando prevalentemente la propria opera all'organizzazione delle attività sociali, partecipano ai risultati di esse e che contribuiscono finanziariamente attraverso la sottoscrizione delle quote associative e/o a mezzo contribuzioni in denaro.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che opera con metodo democratico e senza discriminazione fra le persone per motivi politici, religiosi, etnici o di genere.

Gli associati sono tenuti all'adempimento, sollecito e collaborativo, secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata annualmente dall'Organo Amministrativo così come di altra somma eventualmente deliberata dall'Assemblea. In caso di aumento dell'importo della quota associativa fissata annualmente dall'Organo Amministrativo rispetto all'importo dell'annualità immediatamente precedente, così come nel caso in cui l'Assemblea deliberi l'obbligo di contribuzione ulteriore, l'associato che non intenda procedere al pagamento di tale aumento e/o di altra somma, potrà recedere dall'Associazione entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza della relativa delibera.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (li-

bro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne gratuitamente copie ed estratti.

La qualità di associato non può formare oggetto di cessione a terzi né di successione ereditaria. Gli eredi non hanno titolo alcuno alla liquidazione della quota e degli altri eventuali apporti operati dal socio defunto.

Sono associati onorari le persone fisiche, giuridiche o i soggetti di diritto che abbiano acquisito particolari meriti per l'opera prestata a favore dell'Associazione. I soci onorari non hanno diritto di voto e non hanno l'elettorato attivo e passivo.

Art. 4) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera gratuita e volontaria di terzi che ne condividono gli scopi.

I volontari devono ricevere adeguata copertura assicurativa.

Essi sono iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi desidera entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, almeno, oltre alle proprie generalità, il proprio codice fiscale, il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica, un'esplicita adesione al presente Statuto ed ai regolamenti, per come vigenti all'atto della presentazione. L'istanza in parola dovrà contenere apposita sezione in cui l'aspirante associato dichiara sotto la propria responsabilità di non aver subito condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali.

Sulla domanda si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda che deve essere anche solo succintamente motivato, può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione che sul diniego all'ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualità di associato è a tempo indeterminato ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione almeno quindici giorni prima che il recesso abbia effetto.

Il recesso non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato a qualunque titolo all'Associazione. Sono fatte salve le speciali cause di recesso di cui all'art. 3 comma cinque seconda parte.

L'associato che si renda gravemente inadempiente alle obbligazioni che gli derivano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto o dai regolamenti, può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; avverso detta deliberazione, esecutiva per legge, l'escluso può presentare impugnazione avanti all'assemblea con motivata istanza. L'assemblea decide sulla medesima alla prima adunanza utile. E' fatta salva l'applicazione

dell'art. 15 del presente Statuto.

Possono costituire causa di esclusione l'aver fornito false informazioni a mente della seconda parte del comma primo dell'art. 5 nonché il venir meno dei requisiti ivi indicati nel corso del vincolo associativo: fermo restando il diritto alla autosospensione della qualità di associato per tutto il tempo in cui non concorrano nuovamente i requisiti in parola.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo Amministrativo denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Art. 8) Assemblea degli Associati

A) Attribuzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo;
- nomina e revoca quando previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva il regolamento;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che dispongono l'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale nonché per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e dell'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea. La convocazione può anche avvenire a mezzo PEC se l'associato ha fornito in sede di sua ammissione o successivamente, in caso di modifica dello stesso, il relativo indirizzo.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'a-

dunanza o della piattaforma in cui la stessa si terrà con relativo link, dell'eventuale data di seconda convocazione e dell'elenco delle materie da trattare

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel relativo libro. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

A mente dell'art. 24 c. 3 del D. Lgs. D. Lgs 3 luglio 2017, n. 177, l'associato non può farsi rappresentare da altro associato o da terzo. Qualora il numero di soci sia superiore a 100 (cento) ciascun socio può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta, sulla scorta di apposito modello fornito dall'Associazione

Il voto si esercita in modo palese. In occasione della nomina e revoca dei componenti il Consiglio Direttivo e della delibera di esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti l'assemblea può deliberare con voto segreto.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge di regola alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel relativo verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti in vista della riunione telematica.

tica.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Attribuzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento degli scopi associativi;
- convocare l'Assemblea degli associati e per esso il Presidente;
- provvedere sull'ammissione e l'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, acquisire la disponibilità dei medesimi e concedere in godimento quelli in proprietà per il raggiungimento degli scopi associativi e comunque porre in essere sui medesimi quelle operazioni anche finanziarie ritenute utili e necessarie, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- costituire comitati o gruppi di lavoro per lo studio e la realizzazione di sin-

goli progetti;

- costituire sezioni locali (corti)

- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) determinato dall'assemblea in sede di nomina. Il Consiglio Direttivo si compone di 5 (cinque) componenti se il numero degli associati è superiore a cento.

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale;

- professionalità commisurata alle specifiche attività istituzionali;

- indipendenza da interessi che siano in conflitto con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Segretario Generale, con compiti anche di vice Presidente, nel caso di Consiglio composto di soli tre componenti, e un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; la sostituzione è sottoposta alla ratifica della prima assemblea utile. Nel caso di mancata ratifica, l'assemblea delibera sulla sostituzione. I consiglieri nominati in sostituzione cessano comunque dalla carica alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico in conformità ad apposito regolamento approvato dall'assemblea.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. In quest'ultimo caso, se richiesto anche da un solo componente, la riunione dovrà tenersi in video conferenza.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti, o personalmente o in video confe-

renza, tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui deve darsi atto nel relativo verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo dove sono presenti il Presidente ed il verbalizzante

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere revocato dall'assemblea

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con gli scopi dell'Associazione o in concorrenza con gli stessi.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto su oggetti o materie implicanti potenziale conflitto di interessi

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi e non è immediatamente rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente, fermo il ruolo vicario del vice Presidente, qualora lo ritenga opportuno, può chiedere al Consiglio direttivo, l'autorizzazione a delegare a terzi, mediante procura speciale, il compimento di atti determinati, mediante procura speciale ma solo per il compimento di atti determinati.

Art. 11) Organo di Controllo

A) Attribuzioni

L'Organo di Controllo è nominato dall'assemblea e può essere monocratico o collegiale, sulla scorta delle determinazioni assunte di volta in volta in sede di nomina

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge, dell'atto costitutivo

e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, in sede di prima nomina durerà in carica un anno.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dalle rendite patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di persone fisiche anche per il tramite di crowdfunding, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fundraising, da donazioni, eredità e lasciti e da eccedenze di bilancio, entrate derivanti da attività commerciali. Fa parte del patrimonio, nel caso di richiesta intesa ad ottenere la personalità giuridica, l'ammontare minimo del capitale fissato per legge. Fa parte del patrimonio nel caso di richiesta intesa ad ottenere la personalità giuridica l'ammontare minimo di in denaro fissato per legge.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili:

– la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle re-

sponsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

– la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

– l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

– la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 14) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale si apre il 1 (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 15) Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi aventi ad oggetto l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto associativo, saranno devolute alla competenza di un collegio arbitrale

composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale ove è ubicata la sede. Nel caso che le parti siano più di due si applica l'art. 809 comma tre prima parte del codice di procedura civile.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con atto notificato per iscritto indicando il nominativo del proprio arbitro con invito a procedere alla designazione del proprio o dei propri. La parte o le parti alla/e quale/i l'invito è notificato deve/devono notificare per iscritto nei successivi venti giorni le generalità dell'arbitro /arbitri dalla stessa o dalle stesse nominato/i. In mancanza si applica l'art. 810 comma due del codice di procedura civile.

L'arbitrato si terrà presso la sede individuata dal Collegio, il giudicherà secondo diritto ma con la massima libertà di forma, nel rispetto comunque del principio del contraddittorio.

Art.16) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Art. 17) Clausola finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le norme in materia di disciplina del Terzo settore, le disposizioni del codice civile in tema di associazioni non riconosciute e, in ultima analisi, quelle in tema di società semplice, in quanto compatibili.

F.to Marco Orlandoni Notaio